



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.C. Area Tecnica
Direttore Dott.ssa Giovanna Milisenda

Gara n° 6495060 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE PER IL CONTROLLO, PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI DA AGENTI MICROBIOLOGICI, COMPRESO LEGIONELLA, NEGLI IMPIANTI IDRICI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA SANITARIA PRESSO GLI EDIFICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO- CIG: BCAEA154F9

RISPOSTA AI CHIARIMENTI

DOMANDA:

Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, che prevede monitoraggi microbiologici, analisi dei cloriti, controlli sulla concentrazione di biossido di cloro, verifiche sulle acque prodotte dagli impianti ad osmosi inversa e analisi verifica legionella si chiede di chiarire:

1. il numero complessivo di campionamenti e analisi da eseguire nei 24 mesi, specificando punti di prelievo, frequenze e parametri analitici richiesti, compresa l'eventuale ricerca e quantificazione della Legionella;
2. il numero esatto dei dosatori di cloro/biossido di cloro sui quali effettuare il controllo mensile dei cloriti;
3. se le attività di campionamento e analisi siano comprese nell'importo posto a base di gara e, in tal caso, quali quantità e prezzi siano stati considerati dalla Stazione Appaltante per la determinazione dell'importo;
4. considerato che nel Disciplinare viene richiamato il Computo Metrico Estimativo, ma lo stesso non risulta tra la documentazione di gara disponibile, si chiede di renderlo disponibile unitamente all'eventuale Elenco Prezzi Unitari, ovvero di indicare le quantità e i prezzi di riferimento utilizzati per la determinazione della base d'asta.

Il chiarimento è richiesto al fine di consentire una corretta quantificazione economica delle prestazioni comprese nel servizio.

RISPOSTA:

1. **Numero complessivo e scadenza dei campionamenti e delle analisi:**
Il numero complessivo dei campionamenti e delle analisi da eseguire nell'arco dei 24 mesi, nonché le relative scadenze, è indicato alle pagg. 4 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).
2. **Numero dei dosatori**
Il numero dei dosatori è indicato nello Stato di Consistenza previsto dal CSA, alle pagg. 7 e 8.
3. **Modalità e finalità dei campionamenti**
I campionamenti a carico dell'Operatore Economico (O.E.) dovranno essere effettuati esclusivamente ai fini della verifica della corretta esecuzione del dosaggio degli elementi previsti. Il controllo e le analisi della matrice acqua, finalizzati alla ricerca di *Legionella* e/o di altri parametri simili, sono invece effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante, tramite il servizio interno della U.O.S. Controllo e Igiene Ospedaliera.
4. **Computo Metrico Estimativo**
Il riferimento al Computo Metrico Estimativo costituisce un refuso, in quanto il presente affidamento riguarda un appalto di servizi e non un appalto di lavori

DOMANDA:

Con riferimento ai sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di gara:

1) – Figure Professionali (Sub-criteri 2.1, 2.2, 2.3)

- 2.1) Biologo iscritto all'Albo Professionale, assunto regolarmente/contrattualizzato da almeno tre anni – punti 4;
- 2.2) Chimico iscritto all'Albo Professionale, assunto regolarmente/contrattualizzato da almeno tre anni – punti 4;
- 2.3) Personale certificato EGL (Esperto Gestione Legionella) AICARR, assunto regolarmente/contrattualizzato da almeno un anno – punti 7.

Si chiede di confermare che la previsione relativa all'assunzione/contrattualizzazione delle figure professionali indicate non imponga che le stesse siano necessariamente presenti nell'organico del concorrente mediante rapporto di lavoro subordinato, potendo le medesime funzioni essere garantite attraverso differenti modelli organizzativi, mediante il coinvolgimento di stakeholder, professionisti o altri soggetti qualificati, contrattualizzati con forme di collaborazione ammesse dall'ordinamento e idonee ad assicurare il medesimo livello tecnico-operativo.

Si chiede pertanto di confermare che il massimo punteggio previsto per il criterio possa essere attribuito anche agli operatori economici che dispongano nella propria organizzazione delle figure professionali individuate o di profili equivalenti, in possesso di adeguata esperienza e competenza almeno triennale per le figure di cui ai sub-criteri 2.1 e 2.2 e almeno annuale per la figura di cui al sub-criterio 2.3, attraverso qualsiasi forma di contrattualizzazione prevista dall'ordinamento italiano, ivi compresi accordi con società che dispongano di tali figure nel proprio organico.

Con specifico riferimento al sub-criterio 2.3, si chiede inoltre di confermare che il riferimento alla certificazione EGL – Esperto Gestione Legionella AICARR non debba essere inteso quale requisito esclusivo ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Le figure professionali richieste nei criteri di valutazione non risultano infatti individuate in modo esclusivo dalla normativa di settore né dalle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvate

con Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015, le quali prevedono che la gestione del rischio sia affidata a una “persona competente”, individuata sulla base dell’esperienza e del curriculum, senza imporre specifiche qualificazioni vincolanti.

In particolare, la certificazione EGL-AICARR non risulta prevista dalle Linee guida né dalla normativa di settore quale titolo abilitante o requisito obbligatorio per lo svolgimento delle attività di valutazione e gestione del rischio legionellosi.

La certificazione EGL costituisce, pertanto, una certificazione volontaria, volta ad attestare determinate competenze professionali nell’ambito di uno specifico sistema di qualificazione, e non una qualificazione obbligatoria prevista dalla disciplina nazionale di settore.

Ne consegue che la competenza specifica nella gestione del rischio legionellosi non dovrebbe essere necessariamente dimostrata attraverso il possesso della certificazione EGL-AICARR, ma anche attraverso profili equivalenti, in possesso di adeguata esperienza, formazione e competenza, debitamente documentate.

Tale impostazione appare altresì coerente con il principio di equivalenza affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di contratti pubblici, secondo cui, quando la caratteristica richiesta è funzionale al perseguimento di una determinata finalità dell’Amministrazione, la medesima finalità può essere soddisfatta anche attraverso soluzioni aventi caratteristiche differenti, purché idonee a garantire il risultato richiesto. In tal senso, Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155, ha riconosciuto l’applicabilità del principio di equivalenza ai requisiti di carattere funzionale.

Si chiede pertanto di confermare che il massimo punteggio previsto dal sub-criterio 2.3 possa essere attribuito anche in presenza di profili equivalenti alla figura certificata EGL-AICARR, purché in possesso di adeguata esperienza e competenza nello specifico settore, debitamente documentate, senza che il possesso della certificazione EGL costituisca requisito esclusivo per l’attribuzione del punteggio.

Anche con riferimento a tale figura, si chiede di confermare che la relativa disponibilità possa essere assicurata attraverso le modalità sopra indicate, attraverso qualsiasi forma di contrattualizzazione prevista dall’ordinamento italiano, ivi compresi accordi con società che dispongano di tali figure nel proprio organico.

2) – Avvalimento premiale

Con riferimento ai criteri di attribuzione del punteggio sopra indicati e alla possibilità di ricorrere all’avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, previsto dall’art. 104, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si chiede di confermare che, trattandosi di avvalimento avente esclusivamente finalità premiale e non di acquisizione di un requisito di partecipazione, l’impresa ausiliaria sia tenuta al possesso dei requisiti di ordine generale e, per gli appalti di servizi e forniture, dei requisiti di cui all’art. 100 pertinenti alla propria attività, senza che alla stessa debbano essere richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti al concorrente per la partecipazione alla gara, non costituendo tali requisiti oggetto dell’avvalimento.

In particolare, si chiede di confermare che, qualora l’avvalimento abbia ad oggetto esclusivamente la disponibilità delle figure professionali e delle relative competenze valorizzate ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, l’ausiliaria debba possedere i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività pertinente oggetto di avvalimento, senza che ciò comporti il possesso in capo alla medesima di tutti i requisiti speciali richiesti al concorrente ai fini della partecipazione.

RISPOSTA:

1)– Figure Professionali (Sub-criteri 2.1, 2.2, 2.3)

In merito alla **tipologia di contrattualizzazione**:

Si conferma che non è richiesta la presenza nell'organico dell'operatore economico esclusivamente tramite rapporto di lavoro subordinato. La disponibilità delle figure professionali qualificate (Biologo, Chimico, Esperto EGL) **può essere garantita anche mediante altre forme contrattuali e di collaborazione ammesse dall'ordinamento (es. contratti di consulenza, collaborazioni professionali o accordi con società terze)**, purché siano in vigore al momento della presentazione dell'offerta o sia prodotta idonea documentazione contrattuale che assicuri la disponibilità effettiva e continuativa della risorsa per tutta la durata dell'appalto.

In merito alla Certificazione EGL AICARR ed equivalenza: I sub-criteri di valutazione premiale sono stati fissati per valorizzare specifici standard di qualificazione tecnica legati all'oggetto dell'appalto.

In merito alla dichiarazione di impegno futuro: Si chiarisce che il possesso/disponibilità delle figure valorizzate nei criteri premiali deve essere dimostrato già in fase di offerta per consentire la valutazione della qualità tecnica dell'operatore. Non è pertanto ammissibile una semplice dichiarazione di impegno ad assumere tali figure solo a seguito dell'eventuale aggiudicazione.

2) – Avvalimento Premiale In merito ai requisiti dell'ausiliaria:

Si conferma che, in caso di avvalimento con finalità esclusivamente premiale ai sensi dell'art. 104, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'impresa ausiliaria è tenuta al possesso dei soli requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità/capacità pertinenti alla specifica prestazione oggetto di avvalimento (ossia la messa a disposizione delle risorse professionali). Non è richiesto che l'ausiliaria sia in possesso dell'intera combinazione dei requisiti speciali di partecipazione (es. fatturato o contratti analoghi) stabiliti per il concorrente principale.

DOMANDA:

Spettabile stazione appaltante,

siamo con la presente a chiedere chiarimenti come segue:

1) Con riferimento al quinto d'obbligo:

nella tabella di cui al paragrafo 3 vengono indicati € 80.000,00;

nella tabella di cui al paragrafo 5 viene indicato un importo pari a € 160.000,00.

Si chiede di confermare il corretto valore economico del quinto d'obbligo e conseguentemente del valore complessivo stimato dell'appalto.

2) Impegno relativo all'occupazione giovanile e femminile:

Al paragrafo 7 del disciplinare viene precisato che la Stazione Appaltante ha escluso l'inserimento della quota del 30% di occupazione femminile ai sensi dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023.

Al paragrafo 11 viene invece richiesto all'aggiudicatario di assicurare: "una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile".

Il paragrafo 7 prevede esclusivamente l'impegno relativo all'occupazione giovanile pari al 30%, mentre il paragrafo 11 contempla sia la quota di occupazione giovanile sia quella femminile.

Si chiede di confermare in maniera definitiva che il concorrente in sede di presentazione dell'offerta deve assumersi l'impegno a garantire, in caso di aggiudicazione, l'assunzione di una quota del 30% di giovani e del 30% di occupazione femminile qualora sia necessario assumere ulteriore personale.

3) Al paragrafo 13 del disciplinare è previsto che: "alla garanzia definitiva non si applicheranno le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8".

Al paragrafo 28 viene invece riportato che: "anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8".

Si chiede di chiarire quale disposizione debba essere applicata ai fini della determinazione della garanzia definitiva da prestare in caso di aggiudicazione.

4) Il disciplinare richiede l'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno tre contratti analoghi in strutture sanitarie pubbliche o private per un importo complessivo non inferiore a € 400.000,00.

Si chiede di confermare se possano essere considerati analoghi, ai fini della dimostrazione del requisito, anche servizi di controllo e gestione del rischio Legionella e trattamento acqua eseguiti presso RSA, case di cura, strutture assistenziali, alberghiere, industriali o altri complessi caratterizzati da reti idriche assimilabili per complessità tecnica a quelle oggetto dell'appalto

5) DVRL. Relativamente agli adempimenti richiesti nel CSA con particolare riferimento al paragrafo "Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di biossido di cloro" **si chiede conferma che la stazione appaltante fornirà i dettagli contenuti nel proprio DVRL da considerarsi come riferimento per la gestione e controllo degli impianti. Si chiede altresì conferma che lo stesso DVRL resta in capo alla stazione appaltante.**

RISPOSTA:

1) Quinto d'obbligo:

Si conferma quanto specificato nella tabella di cui al paragrafo 3 dove viene indicato l'importo di Euro 80.000,00 per il quinto d'obbligo, quanto indicato nel paragrafo 5 del Disciplinare è oggetto di rifiuto

2) Impegno occupazione giovanile e femminile:

Come correttamente specificato al Paragrafo 7 e in deroga motivata ex Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha escluso l'obbligo relativo all'occupazione femminile. L'unico obbligo occupazionale richiesto all'aggiudicatario, in caso di nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, riguarda la quota minima del 30% riservata all'occupazione giovanile.

3) Riduzioni Garanzia Definitiva:

Si chiarisce che la disposizione corretta e applicabile è quella riportata al Paragrafo 28: alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 (in presenza delle relative certificazioni possedute dall'operatore economico).

4) Contratti Analoghi:

Si conferma che, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale, per "strutture sanitarie" si intendono anche complessi assimilabili quali case di cura, strutture assistenziali (RSA), non strutture non sanitarie;

5) DVR / DVRL dell'Azienda:

Si conferma che la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'aggiudicatario le informazioni ed i dati contenuti nel proprio Valutazione del Rischio per le attività di coordinamento. Resta inteso che la titolarità

della valutazione del rischio aziendale (DVRL/DVR) rimane in capo all'A.O.U.P., mentre l'aggiudicatario dovrà redigere i propri piani operativi di sicurezza e di gestione in conformità con quanto indicato nel Capitolato.

DOMANDA:

- 1) **Con riferimento al sub-criterio 2.3** della griglia di valutazione tecnica di cui a pag. 46 del Disciplinare di gara, si rappresenta quanto segue.

Le previsioni attualmente formulate valorizzano in modo specifico talune certificazioni o figure professionali, senza la previsione di soluzioni equivalenti, potenzialmente idonee a garantire il medesimo livello qualitativo delle prestazioni richieste.

Si evidenzia, al riguardo, che né il D.Lgs. 81/2008, né le Linee Guida nazionali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, prevedono l'obbligo che la valutazione del rischio legionella sia redatta da soggetti in possesso di specifiche certificazioni private (quali, a titolo esemplificativo, certificazioni rilasciate da AICARR), né che determinate figure professionali debbano necessariamente intrattenere rapporti continuativi con l'operatore economico.

Al contrario, la normativa vigente richiede che tali attività siano svolte da soggetti competenti e qualificati, senza restringere il novero delle professionalità ammissibili, potendo rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esperti in Igiene e Medicina Preventiva, ingegneri ambientali o altri professionisti con comprovata esperienza pluriennale nel settore del trattamento delle acque e della prevenzione della legionella.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, massima partecipazione e proporzionalità, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di:

- esplicitare, nell'ambito del suddetto sub-criterio, l'ammissibilità di soluzioni equivalenti, ai sensi dei principi di concorrenza, non discriminazione e proporzionalità di cui al D.Lgs. 36/2023, valorizzando ai fini del punteggio tecnico anche professionalità alternative, purché adeguatamente documentate;
- prevedere la possibilità per l'operatore economico di presentare una dichiarazione di impegno a dotarsi delle suddette figure professionali in caso di aggiudicazione, anche mediante incarichi consulenziali o su chiamata, con attribuzione del punteggio in misura proporzionale al livello di qualificazione e al numero delle risorse offerte.

Si chiede, inoltre, al fine di consentire l'elaborazione di un'idonea offerta tecnica ed economica, di concedere un'adeguata proroga dei termini di presentazione delle offerte.

RISPOSTA:

1) Figure Professionali (Sub-criteri 2.3):

In merito alla Certificazione EGL AICARR ed equivalenza: I sub-criteri di valutazione premiale sono stati fissati per valorizzare specifici standard di qualificazione tecnica legati all'oggetto dell'appalto.

2) Avvalimento Premiale:

In merito ai requisiti dell'ausiliaria: Si conferma che, in caso di avvalimento con finalità esclusivamente premiale ai sensi dell'art. 104, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'impresa ausiliaria è tenuta al possesso dei soli requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità/capacità pertinenti alla specifica prestazione oggetto di avvalimento (ossia la messa a disposizione delle risorse professionali). Non è richiesto che l'ausiliaria sia in possesso dell'intera combinazione dei requisiti speciali di partecipazione (es. fatturato o contratti analoghi) stabiliti per il concorrente principale.

2) Proroga:

Non è possibile concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte. La decisione è motivata dall'estrema urgenza e dall'indifferibilità dei tempi di aggiudicazione della gara. Un differimento dei termini finirebbe per compromettere il rispetto delle tempistiche di avvio del servizio, con potenziale pregiudizio per l'interesse pubblico perseguito.